

Strategie di contrasto al bracconaggio dilagante

APPRENSIONE E ABBATTIMENTO DI ANIMALI SELVATICI SENZA LICENZA DI CACCIA : SI CONSOLIDA LA GIURISPRUDENZA SUL FURTO AGGRAVATO AI DANNI DELLO STATO.

Nella vigenza della legge 157/92 l' esclusione del c.d. "furto venatorio" non è generalizzata.

(II Tribunale di Chiavari sulle "orme" della Cassazione.
Sentenza n. 158/06 del GIP del 17/10/2006)

a cura di Augusto Atturo e Maurizio Santoloci

Corte Suprema di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza 34352 del 27/5/2004 (ud. 24/5/2004), deposit. 11/8/2004

Presidente: D'Urso; Relatore: Bianchi ; Proc.: Geraci ; Ricorrenti: Peano U. e V.C.

"Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia"

Il commento

La giurisprudenza penale sul cosiddetto "furto venatorio", costruitasi nella vigenza della precedente legge sulla caccia n. 968/77 e basata sulla qualificazione di "patrimonio indisponibile dello Stato" che era stata attribuita alla fauna selvatica, pareva inizialmente azzerata dall'entrata in vigore della legge 157/92 sulla protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.

Infatti l'art. 30, comma terzo, della legge 157/92 (pur permanendo la proprietà della fauna in capo allo Stato) recita: *“Nei casi di cui al comma 1 (ossia dell'art. 30-n.d.r.) non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 del Codice Penale”*. Stessa esclusione è ribadita nell'art. 31 ,comma quinto, che tratta delle sanzioni amministrative in campo venatorio.

Appare evidente l'intenzione del legislatore di superare l' interpretazione giurisprudenziale consolidatasi negli anni '80 con una quindicina di successivi pronunciamenti della Corte di Cassazione, che aveva sostenuto, quando era ancora vigente la precedente legge 27/12/1977 n. 968, la configurabilità del reato di furto aggravato ai danni dello Stato per l'impossessamento di fauna selvatica (già allora patrimonio indisponibile dello Stato) in condizioni non consentite dalla legislazione venatoria.

La Corte di Cassazione, poi confortata in tal senso anche dalla sentenza della Corte Costituzionale 26/3/1987 n. 97, aveva infatti escluso il rapporto di specialità (ex art. 9 l. 24/11/1981 n. 689) tra le sanzioni amministrative per le violazioni venatorie, previste dalla ormai abrogata legge 968/77, e le norme del codice penale a tutela della proprietà.

Nella vigente disciplina della caccia si è subito evidenziato, dopo l'entrata in vigore della legge 157/92, che l'attività venatoria condotta senza avere conseguito alcuna licenza non è espressamente contemplata come reato o infrazione amministrativa a se stante.

L'articolo 31, primo comma, lettera c) sanziona -in via amministrativa- solo l'omesso versamento della tassa di concessione governativa su base annuale (la licenza di porto di fucile ha validità di sei anni), collegata al possesso della licenza stessa ; con ciò viene confermata la tesi di chi sostiene che tutto l'impianto sanzionatorio della legge 157/92 è rivolto al titolare di licenza di caccia, ma non al cacciatore di frodo che esercita l'attività venatoria senza alcuna concessione (tale è la possibilità di cacciare, ai sensi dell'art.12, primo comma, della legge, e non un diritto).

E' pur vero che chi porta un'arma con finalità venatorie senza avere conseguito la licenza , o munito di una licenza in corso di validità che lo abilita solo ad altre attività diverse dalla caccia o al porto di armi corte, incorre nel reato di porto d'armi abusivo.

Tuttavia non è detto che le esclusioni (di cui all'art. 30,terzo comma, e 31,quinto comma, della legge 157/92) del reato di furto alle violazioni penali ed amministrative previste dall'articolo 30,primo comma, e 31, esauriscano la gamma di tutte le possibili violazioni venatorie; il caso del bracconiere privo di licenza è quello più lampante.

Conseguentemente pare appropriato sostenere che possano configurarsi, rispettivamente, i reati di furto, danneggiamento o ricettazione quando siano abbattuti, feriti o acquistati/ricevuti/occultati a fini di profitto esemplari di fauna selvatica sottratti in natura da persona non munita di licenza anche ad uso di caccia.

Dunque sorge l'interrogativo se il «furto venatorio» è ancora applicabile con la nuova normativa sulla caccia?

Una attenta lettura della legge-quadro 11 febbraio 1992 n. 157 pone in luce che tutto il sistema sanzionatorio (penale ed amministrativo) è rivolto verso il cacciatore munito di regolare concessione (leggi: licenza) che poi viola i parametri di detto accordo contrattuale e dunque viene perseguito ora a livello, appunto, penale ora a livello amministrativo.

Si rileva, tuttavia, in modo estremamente palese, che manca una norma di fondo generale che punisca chi eserciti attività venatoria in modo totalmente illecito e cioè senza concessione (leggi: licenza).

La mancanza del titolo principale che legittima all'esercizio venatorio, e cioè la citata licenza da caccia (art. 12 comma 8), non viene in alcun modo sanzionata di per sé stessa. Si potrebbe quindi giungere al paradosso giuridico secondo il quale converrebbe esercitare caccia di frodo senza procurarsi affatto la licenza in modo tale da restare scriminati e dunque impuniti anziché procurarsi la licenza e cacciare di frodo in parziale violazione della stessa per essere perseguiti dagli artt. 30 e 31.

Tuttavia si può, invece, ritenere che la norma in esame configuri tuttora come possibili ipotesi il furto venatorio o il danneggiamento (la prima nel caso di abbattimento ed apprensione di qualsiasi specie di mammifero o uccello oggetto della tutela, la seconda nel solo caso di abbattimento senza apprensione).

Si valutino al riguardo i seguenti punti:

1) l'art. 1 della legge in esame conserva, al pari della precedente normativa n. 968 del 1977, il principio base che dette a suo tempo luogo alla teoria del «furto venatorio»: «la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale»;

2) detta legge non contiene una disposizione generale che escluda l'applicabilità delle norme sul furto nella generale materia, ma al contrario prevede tra le esclusioni solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa; ed infatti la norma che proibisce l'applicazione del «furto venatorio» è l'art. 30 n. 3 il quale recita: «Nei casi di cui al comma 1 (dell'art. 30 ndr) non si applicano gli artt. 624, 625 626 del codice penale»; analoga previsione per gli illeciti

amministrativi previsti dall'art. 31. E dunque sembrerebbe di poter dedurre che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 e dell'art. 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo. La fattispecie di bracconiere senza licenza non rientra in questa prima parte dell'art. 30 e nell'art. 31 e non rientra in nessun'altra previsione specifica; dunque il furto venatorio sembrerebbe ancora applicabile a suo carico, perché la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato e restano dunque intatti i vecchi presupposti giuridici del «furto venatorio»: furto che espressamente appare escluso «nei casi di cui al comma 1» e non in tutti i casi della nuova legge!...

Riteniamo, dunque, sulla base di tali presupposti, che il «furto venatorio» sia ancora oggi applicabile con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia; e questo contestualmente, appare logico, alle disposizioni sulle armi previste dalla specifica normativa in materia anche se il cacciatore abusivo abbia denunciato l'arma e sia in possesso di licenza di porto fucile concessa per scopi diversi (es. difesa personale) poiché il porto dell'arma in tal caso, essendo diretto ed utilizzato per fine totalmente diverso, apparirebbe del tutto illegale.

L'esplicita esclusione dei reati di furto, e relative aggravanti, nel caso di apprensione o abbattimento di fauna selvatica, è parsa quasi da subito non generalizzata. Alcune sentenze di primo grado avevano già sostenuto favorevolmente l'interpretazione di considerare espressamente escluso il furto venatorio soltanto nei casi circoscritti dalle sanzioni previste dall'art. 30 e dall'art. 31 della legge 157/92, ossia quelli relativi a comportamenti posti in essere dal cacciatore munito di licenza che caccia di frodo in violazione dei divieti stabiliti. In buona sostanza le sanzioni penali ed amministrative previste dall'attuale normativa sulla caccia non esauriscono tutta la casistica di possibile apprensione illecita della fauna, come desumibile dal complesso dei divieti in vigore.

Si vedano, ad es:

- Pretura di Firenze - sez. dist. di Borgo San Lorenzo- 29 ottobre 1993
Pres. Magnelli

“Colui che esercita attività venatoria senza la licenza di caccia e/o senza il tesserino regionale commette, a seconda dei casi, tentativo o consumazione di furto venatorio”, oppure danneggiamento aggravato ove ferisca soltanto l'animale selvatico”

- Pretura di Trento - sez. dist. di Borgo Valsugana, 3 giugno 1992, Est. Biasi - Imp. Rampellotto.

“La condotta di chi, all'interno di una riserva di caccia ma senza l'autorizzazione del concessionario, abbatte selvaggina e se ne impossessa per fine di profitto, integra gli estremi del furto aggravato”.

- Pretura pen di Terni, 14 gennaio 1993 – Est. Santoloci

“Il reato di furto aggravato ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ancora oggi applicabile nel regime della L.n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia”

- conforme Pretura pen. di Terni, 14 aprile 1995 Est. Santoloci

Ma è stata la vicenda dell'uccisione di uno stambecco, avvenuta il 27 settembre 1998 nel Parco Nazionale del Gran Paradiso (con due bracconieri privi di licenza di caccia intercettati dai guardiaparco dell'ente gestore) , a seguire il percorso completo dei tre gradi di giudizio, sino appunto a quello di Cassazione penale che alla fine della presente riporteremo integralmente.

Già dal giudizio di appello potevamo trarre la seguente massima:

“A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 157 del 1992, la configurabilità del reato di furto venatorio è stata esclusa solamente nei casi indicati espressamente dalla prima parte dell'art. 30 e da tutto l'art 31 dalla predetta legge. Ne consegue che il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato é applicabile pure nel regime della L. 157 del 1992 con riferimento all'ipotesi in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia”.

(Nel caso di specie, in parziale riforma della sentenza di primo grado del 17/5/2000 del Tribunale di Aosta, la Corte ha ritenuto gli imputati, colti nell'atto di trascinare uno stambecco maschio ucciso con arnia da fuoco, decapitato ed eviscerato, colpevoli di furto aggravato in danno dell' Ente Parco Gran Paradiso).

Corte di appello di Torino, 25 maggio 2001 Pres. Oggè - Est. Capello - Imp. Peano ed altro.

Si giunge pertanto alla Sentenza 34352/04 della IV Sez. pen. Della Corte di Cassazione che riconferma la già citata esclusione del furto “venatorio” ai casi riguardanti il cacciatore munito di licenza e che caccia di frodo, ma la ravvisa per il bracconiere senza licenza, peraltro confermando la condanna degli imputati per concorso in furto ai danni del Parco Nazionale del Gran Paradiso, con contestuale riconoscimento del

risarcimento del danno subito e la rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio per l' Ente Parco. (N.B. : l'imprecisa citazione di "guardie forestali" è in realtà riferita ai guardiaparco del PNGP)

In questo solco si inserisce anche la recente **Sentenza n. 158/06 del G.U.P. di Chiavari del 17/10/2006** (depositata il 25/10/2006), Giudice: A. Galli, imputato ammesso al patteggiamento: A.G., con condanna del cacciatore di frodo e confisca dell'arma.

Desta interesse, anche in questo caso, il pieno accoglimento di due tesi giurisprudenziali, esposte già in sede di comunicazione di notizia di reato dal personale di p.g. operante (polizia provinciale di Genova e guardia volontaria venatoria WWF) :

- sussistenza del reato porto abusivo d'arma da fuoco in caso di esercizio della caccia quando muniti solo della licenza di tiro ;
- furto venatorio in caso di impossessamento di specie selvatiche in assenza di licenza di porto di fucile ad uso caccia (fattispecie abbattimento e recupero di esemplare di fringuello).

Sono state confermate in sentenza le ipotesi di reato di cui:

- agli artt. 4 e 7 legge 2/10/1967 n. 895 come rispettivamente sostituiti dagli artt. 12 e 14 della legge 14/10/1974 n. 497 (porto abusivo in luogo pubblico di arma comune da sparo e relative munizioni, in mancanza della prescritta licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui all'art. 22 della legge 157/92) ;
 - agli artt. 624 , 625 n. 7, del Codice Penale, in relazione alla teoria giurisprudenziale della sussistenza del reato di furto aggravato ai danni dello Stato in caso di illecita apprensione di fauna selvatica da parte di persona sprovvista di licenza di caccia (Corte Suprema di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza n. 34352 del 27/5/2004, ud. 24/5/2004, deposit. 11/8/2004 ; Presidente: D'Urso; Relatore: Bianchi ; Proc.: Geraci ; Ricorrenti: Peano U. ed al. . "Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia"
-

Conclusioni operative:

Tutti gli organi di vigilanza possono procedere per il reato di furto aggravato previsto dal codice penale a carico del soggetto che, senza licenza, opera un'azione di bracconaggio. Si applica la teoria giurisprudenziale sopra citata. Sarà opportuno richiamare negli atti la massima della sentenza della Cassazione riportata in apertura del presente articolo ed eventualmente anche le altre sentenze citate. Tale reato consente tutti gli strumenti procedurali operativi nella flagranza o quasi flagranza, tra cui le perquisizioni personali e veicolari (ed in casi particolari se strettamente necessario anche quelle domiciliari) di iniziativa autonoma della PG ed i sequestri, sempre di iniziativa. Ricordiamo che il furto è un reato grave rispetto agli illeciti previsti dalla normativa specifica sulla caccia e dunque l'effetto deterrente e repressivo è notevolmente superiore e molto efficace.

.....

ALLEGATO:
Testo integrale della Sentenza 34352/04
della IV Sez. Penale Corte di Cassazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 24/5/2004
SENTENZA
N. 853
(34352/04)

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. D'URSO GIOVANNI

1. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO

2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE

3. Dott. CHILIBERTI ALFONSO

4. Dott. BIANCHI LUISA

ha pronunciato la seguente

PRESIDENTE

CONSIGLIERE

“

“

“

REGISTRO GENERALE

N. 033725/2001

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

avverso SENTENZA del 11/05/2001

CORTE APPELLO di

TORINO

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere BIANCHI LUISA.

Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. Vincenzo Geraci

Che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi

Udito, per la parte civile, l'Avv. Sergio Badellino del Foro di Torino

Uditi i difensori Avv. Foglia Maurillo del Foro di Napoli

Svolgimento dei fatti

**** e ***** sono stati rinviati a giudizio in quanto sorpresi, intorno alle ore 20 del 27.9.1998, in possesso dell'esemplare di uno stambecco ucciso, eviscerato e privo di testa, in prossimità di un agriturismo sito all'interno dell'Ente Parco Gran Paradiso; inizialmente venivano loro contestate le contravvenzioni agli artt. 30, lett. G, e 11 co. 3 lett. a) legge 341/91 della legge 11.2.1992 n.157

[rectius : art. 30, primo comma, lett. g) legge 157/92 ; art. 11, terzo comma, lett. a) legge 394/91; nota dei redattori]

per aver esercitato la caccia all'interno di un'area protetta e su un esemplare non cacciabile; a seguito dell'istruttoria dibattimentale veniva elevata contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 7 c.p.p.

Il Tribunale di Aosta, con sentenza del 17. 5.2000, condannava i predetti alla pena di sei mesi di reclusione e lire 300.000 di multa ciascuno per il solo reato di furto aggravato; rilevava il Tribunale che secondo quanto riferito da uno di loro, i due avevano trovato l'animale ad una quota di circa 2.200 mt, già morto, privo del trofeo ed eviscerato e lo avevano trascinato a valle con l'intenzione di avvisare la forestale, secondo quanto riferito da uno di loro, i due avevano trovato l'animale ad una quota di circa 2.000 mt., già morto, privo del trofeo ed eviscerato e lo avevano trascinato a valle con l'intenzione di avvisare la forestale; rilevava altresì che non vi era la prova che i due, privi di armi, avessero concorso all'abbattimento dell'animale; tuttavia la versione dell'accaduto non era credibile, atteso che gli imputati lungi dall'avvisare la forestale secondo le modalità più semplici, avevano invece trasportato l'animale per un dislivello di 600 mt, e, giunti in prossimità dell'agriturismo, guadato anche un torrente, nonostante la presenza di un ponte, fino a che venivano sorpresi dalle guardie forestali; doveva dunque ritenersi che essi si fossero impossessati dello stesso, dopo che ignoti abbattitori lo avevano, temporaneamente, lasciato incustodito e dunque impossessandosi di un animale che, pur essendo originariamente di proprietà dell'Ente Parco, era

ormai di fatto detenuto da chi lo aveva abbattuto; a tale ricostruzione conseguiva il rigetto della domanda di risarcimento del danno della parte civile, Ente Parco Gran Paradiso.

Su appello degli imputati e della parte civile, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, riteneva che il fatto commesso integrasse il reato di concorso in furto aggravato in danno dell'Ente Parco Gran Paradiso, al quale dunque andava riconosciuto il risarcimento del danno subito nella misura di 15 milioni di lire, oltre la rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. La Corte condivideva il giudizio del Tribunale circa la impossibilità di dare credito alla versione difensiva, volta a sostenere al piena buona fede degli imputati e la loro intenzione di restituire l'animale alla forestale, rilevando che la stessa era in contrasto con la logica e con le stesse risultanze processuali; riteneva però che gli imputati fossero responsabili dell'abbattimento dello stambecco in concorso con bracconieri non identificati; era infatti evidente che al fatto avevano partecipato altre persone rimaste sconosciute, tenuto conto che l'animale, prima di essere trascinato a valle, era stato eviscerato e soprattutto privato del trofeo rappresentato dalla testa. Ai fini del concorso assumeva rilevanza l'ora dell'abbattimento dell'animale, che poteva individuarsi verso le 16/17 del giorno 27 settembre, posto che in tale orario una delle guardie del parco aveva notato i movimenti nervosi di un gruppo di stambecchi in prossimità della zona dove vennero poi rinvenute le prime tracce dell'animale ucciso; tale collocazione temporale era confermata dalle conclusioni medico legali circa l'ora cui far risalire l'abbattimento (circa 22 ore prima dell'accertamento autoptico); a quell'ora i due imputati si trovavano già in quota (dove erano saliti, secondo le testimonianze assunte, verso le ore 14) e dunque poteva fondatamente ritenersi che essi avessero partecipato all'abbattimento dell'animale ed alle operazioni successive, rimanendo poi in possesso della carcassa.

Quanto all'affermazione di responsabilità, la Corte di appello si è richiamata a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui anche nel vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comportamento di chi esercita la caccia privo di licenza – come è risultato essere il caso dei due imputati – risponde del c.d. “furto venatorio”.

Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti ma identici ricorsi redatti dal difensore di fiducia, e deducono, anche agli effetti civili, i seguenti vizi: 1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al concorso di persone nel reato di bracconaggio; si assume la mancanza di prova, anche a livello indiziario, circa la partecipazione degli imputati all'abbattimento dello stambecco che è stato dedotta solo dal loro possesso dell'animale (non era possibile accertare l'ora, anche approssimativa, in cui l'animale era stato ucciso, ricavandola dalla affermazione del perito secondo cui ciò era avvenuto “22 ore prima” atteso che non si sapeva a che cosa questo prima si riferiva e quando erano stati compiuti gli accertamenti autoptici; l'ora d'arrivo in quota dei due imputati non era sicuro); al più, si sostiene, si potrebbe loro ascrivere solo un contributo successivo alla consumazione del reato, per di più involontario, che comunque esclude il concorso nel reato; 2) insussistenza di indizi gravi precisi e concordanti. 3) Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla interpretazione dell'art. 30 della l. 11.2.1992 n. 157: si sostiene che poiché con tale normativa non è stata regolata l'ipotesi di impossessamento di un animale già ucciso da altri, tale comportamento non sarebbe punibile a nessun titolo; 4) mancanza di motivazione sulle ragioni che hanno portato ad una condanna così affittiva; il mero trascinamento dell'animale ucciso all'interno del parco configurerebbe un mero tentativo di furto, per di più semplice, attesa l'impossibilità di configurare, nei confronti dell'animale ormai ucciso, l'aggravante della esposizione alla pubblica fede.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato risultando infondati i motivi dedotti.

Deve preliminarmente osservarsi, pur non essendo oggetto di specifico motivo di ricorso, che la Corte condivide l'orientamento della giurisprudenza di merito (Pret. Terni, 14.4.1995), fatto proprio dalla sentenza impugnata con il richiamo altresì al consenso espresso anche da autorevole dottrina, e che si esprime nella affermazione, già riportata dalla Corte di appello, secondo cui "la nuova legge sulla caccia 11.2.1992 n. 157 non esclude in via assoluta l'applicabilità del cosiddetto "furto venatorio"; in realtà al contrario prevede tale esclusione solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa ed infatti la norma che proibisce l'applicazione del "furto venatorio" è l'art. 30 n. 3 il quale recita: "nei casi di cui al comma 1 (dell'art. 30) non si applicano gli art. 624,625 e 626 c.p." ed analoga previsione è contenuta nell'art. 31 per le sanzioni amministrative. Si deduce quindi che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 ed in tutto l'articolo 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo, mentre il bracconiere senza licenza non rientra in questa prima parte dell'art. 30 ed in tutto l'articolo 31 e non rientra in nessun'altra previsione specifica e dunque il furto venatorio appare ancora applicabile a suo carico, perché la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1 L. cit.) e restano dunque intatti i vecchi presupposti giuridici sul "furto venatorio". Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è dunque ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia".

Tale interpretazione, oltre che sui dati testuali sopra riferiti, risulta corretta alla luce del complessivo impianto normativo della legge 157 del 1992 il cui articolo 1 testualmente stabilisce l'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato e con le norme successive regola le modalità attraverso le quali (concessione da parte dello Stato, art. 12) è consentito l'esercizio dell'attività venatoria, specificando luoghi, tempi, modi e oggetto della stessa e prevedendo, correlativamente, agli artt. 30 e 31 sanzioni penali ed amministrative per i comportamenti difformi ivi specificamente ed analiticamente elencati, per i quali è espressamente esclusa la possibilità di applicare le norme di cui agli artt. 624,625, e 626 cp. Mentre dunque sono regolate minuziosamente le conseguenze dell'inosservanza della disciplina positiva dettata per l'esercizio della caccia, manca del tutto all'interno della legge la prevenzione delle conseguenze che derivano dall'esercizio della caccia in assenza della stessa licenza, e cioè del presupposto – la licenza appunto – che rende lecito un comportamento altrimenti non consentito. Ora, proprio l'impianto complessivo della legge, fondato sul principio che è il possesso della licenza a rendere lecita l'appropriazione da parte del cacciatore di una fauna appartenente allo Stato, porta a ritenere che la mancanza della abilitazione faccia scattare la responsabilità per furto secondo le regole generali del codice penale, la cui esclusione è della abilitazione faccia scattare la responsabilità per furto secondo le regole generali del codice penale, la cui esclusione è dalla legge stessa prevista solo con riguardo ai comportamenti di cui agli artt. 30 e 31 che, per il loro stesso contenuto di dettaglio, presuppongono il possesso da parte di chi li pone in essere della licenza di caccia.

Così inquadrata la fattispecie giuridica rilevante nel presente caso, possono esaminarsi i motivi di ricorso presentati dagli imputati.

Con i primi due, che possono esaminarsi congiuntamente, i ricorrenti deducono sostanzialmente la mancanza di sufficienti elementi di prova per ritenerne la responsabilità, atteso che gli elementi che la Corte di appello ha valorizzato per ritenere il concorso nel reato di bracconaggio non sono certi; sarebbe comunque possibile ricostruire il fatto anche nel senso dagli stessi imputati sostenuto, corrispondere all'accertamento effettuato dal primo giudice, e cioè del ritrovamento da parte loro dell'animale già abbattuto da altri, eviscerato e privo di testa.

Rileva il Collegio al riguardo che la stessa prospetta prospettazione del motivo, con il riconoscimento della possibilità di due ricostruzioni alternative, rende palese, almeno in tali limiti, il motivo stesso manifestamente infondato essendo pacifico che il ricorso per cassazione consente di apprezzare soltanto la illogicità, per di più manifesta, della motivazione fornita dal giudice di merito e non già di prendere in considerazione possibili diverse ricostruzioni dei fatti che, alla luce delle risultanze processuali, siano state escluse dal medesimo giudice. E, nella specie, gli indizi sono stati correttamente apprezzati dalla Corte di appello, che, partendo dal dato oggettivo del possesso da parte dei due ricorrenti del corpo dello stambecco, faticosamente trascinato a valle, e valutando altresì gli altri elementi acquisiti, consistenti nella presenza in quota degli imputati già al momento in cui era stato percepito da una delle guardie forestali il "movimento nervoso" di un gruppo di stambecchi in prossimità della zona dove poi vennero rinvenute le prime tracce di trascinamento del corpo, e nell'accertamento dell'ora cui fare risalire la morte dell'animale (non contestabile in questa sede), ha ritenuto di poter affermare con certezza che i medesimi contribuirono all'abbattimento dell'animale stesso, valorizzando altresì il dato logico rappresentato dal fatto che è difficilmente credibile la tesi del rinvenimento casuale, atteso che l'animale, oltre che privo del trofeo, era stato eviscerato, attività quest'ultima del tutto incomprensibile da parte di chi intenda veramente disfarsi dei resti di un animale abbattuto.

Può comunque osservarsi che il fatto che i due imputati abbiano materialmente contribuito ad abbattere l'animale, o, come sostenuto dalla stessa difesa, abbiano dato solo un contributo successivo, portando via il corpo, e, ai fini del ritenuto concorso di persone nel reato sostanzialmente irrilevante, atteso che – escluso che il contributo stesso sia stato, come sostenuto, del tutto involontario per l'inverosimiglianza della tesi stessa a fronte dell'avvenuta eviscerazione dello stambecco e del comportamento posto in essere dai due imputati per portare a valle il corpo dell'animale, è di per se stesso tale dimostrare la partecipazione al furto, il mero possesso dell'animale in quelle condizioni dimostrando il previo accordo con i bracconieri.

Manifestamente infondati sono poi il terzo ed il quarto motivo di ricorso dal momento che con essi si sostiene che la nuova legge sulla caccia regola i comportamenti del cacciatore, mentre chi ruba al cacciatore – come nella specie sarebbe avvenuto – resta soggetto alla disciplina comune in tema di furto, e dunque si dà per scontata la ricostruzione del fatto che nel senso propugnato dai ricorrenti, ma escluso dalla sentenza impugnata. Dovendosi confermare, per quanto sopra detto, la correttezza della ricostruzione dei fatti, nel senso che il furto è avvenuto nei confronti dell'Ente Parco, effettuata dalla sentenza impugnata, le censure formulate riguardo ad una ipotesi alternativa solo teorica sono del tutto irrilevanti.

P.Q.M.

La Corte:

- rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere alle parti civili le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1800,00 di cui euro 1500 per onorari, oltre Iva e CPA.

Così deciso in Roma il 27.5.2004.

Il Consigliere est.

Il Presidente